

STATUTO

ROCCIAFIORITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTEMURRO PZ VIA
MADONNELLA 1

Numero REA: PZ - 144108

Codice fiscale: 01918470764

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-02-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N.1.890 E RAC-

COLTA N.1.275

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

La società cooperativa sociale retta dal presente statuto, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381, è denominata:

"ROCCIAFIORITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n.381, non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico, svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 2 - SEDE E SEDI SECONDARIE

La sede legale della cooperativa è nel Comune di

Montemurro (PZ) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter. disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA COOPERATIVA

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2062 (duemilasessantadue), e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO, MUTUALITA'PREVALENTE, REQUI-

SITI, RAPPORTI CON I SOCI, SCOPO ED OGGETTO

ARTICOLO 4 - MODELLO SOCIETARIO

Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 5 - MUTUALITA' PREVALENTE

La società cooperativa svolgerà la sua attività in regime di mutualità prevalente, rispettando i criteri per la definizione della prevalenza previsti dall'art. 2513 c.c., in ragione del tipo di scambio mutualistico.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI MUTUALITA'

A norma dell'art. 2514 c.c. la cooperativa intende perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al

limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON I SOCI

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici tra la società e i soci deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

ARTICOLO 8 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 8 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa sociale, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381, opera senza finalità lucrativa e con finalità mutualistica.

La società, al fine del perseguimento del suo scopo può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa, senza finalità speculative, ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla in-

tegrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91, nonché l'eventuale svolgimento di attività di servizi diversi dai precedenti quando finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (art.1), lettera b) della legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

Secondo quanto indicato nel sesto principio dell'alleanza Cooperativa Internazionale, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa, pertanto, si propone di svolgere

in modo organizzato e senza scopo di lucro qualsiasi attività finalizzata alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale nonchè all'inserimento sociale di chiunque, trovandosi in stato di bisogno, handicap o emarginazione, in qualsiasi forma chieda di usufruirne. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino, nelle diverse forme consentite dalla legge, all'attività della cooperativa.

Considerato lo scopo mutualistico, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o in convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative che svolgerà direttamente o delegherà ad uno o più soci o a terzi, come di seguito meglio specificato:

- svolgimento di attività di carattere socio-sanitario ed assistenziale a favore di minori, anziani, portatori di handicap, disabili, emarginati ed altri soggetti che versano in condizione di bisogno, sia a domicilio che anche

attraverso la prestazione di servizi di gestione integrata, presso strutture residenziali ed anche mediante servizi di tele-assistenza;

- attività di coordinamento e gestione, di promozione, di formazione del personale, di controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate sia nei confronti dei terzi che dei soci;

- attività di studio, ricerca e sviluppo nei settori di attività dei soci;

- attività educative anche organizzando laboratori per l'apprendimento e il perfezionamento di attività e pratiche che aiutino l'inserimento sociale degli individui;

- attività, servizi e centri di riabilitazione e centri di prima accoglienza;

- attività, centri e servizi di formazione all'autonomia;

- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

- attività e servizi di assistenza, sostegno, riabilitazione e formazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza e mediante tele-assistenza;

- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- centri diurni, residenziali e non, ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera la cooperativa al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività di formazione a vario titolo a favore di persone svantaggiate socialmente;
- la gestione e partecipazione alla gestione di servizi di rilevanza sociale, di asili nido, scuole materne, doposcuola, centri di cura specializzati, centri di prelievo, centri diurni e residenziali per anziani e per persone autosufficienti e non, residenze per la gioventù, case

dello studente e residenze o case-famiglia, case di riposo, case accoglienza e strutture per disabili e persone con problematiche psico-sociali, centri sportivi in generale, compresa l'organizzazione connessa di servizi di ristorazione e l'eventuale gestione di mensa e/o servizio di lavanderia e stireria, nonché di trasporto persone, anche collaborando con enti locali e territoriali e con equipe di esperti per l'applicazione di tecniche psicopedagogiche moderne;

- promozione e gestione di festeggiamenti, gare, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni per migliorare l'impiego del tempo libero, organizzazione di incontri, dibattiti, corsi di studio, cineforum, convegni, ed ogni altra iniziativa utile alla formazione ed alla educazione dei soggetti a cui la cooperativa offre il suo servizio

In relazione alle attività di all'art.1, lettera b) della legge 381 n. 91, la società potrà esercitare le seguenti attività:

- la gestione di attività ricettive anche operanti nel settore turistico - alberghiero, ivi comprese le attività di affittacamere, agrituri-

smo, camping, alberghi, alberghi diffusi, case di riposo, complessi di rilassamento, residenze turistiche e turistico - alberghiere e qualsiasi altro tipo di strutture ricettive per il tempo libero, nonché la gestione di attività nel settore del turismo sociale;

- lo svolgimento di servizi polivalenti nell'interesse della collettività riferiti in particolare al lavoro di giardinaggio, manutenzione e pulizia di aree verdi, giardini e parchi, strade urbane, oltre alla valorizzazione ed esercizio dell'attività agricola ed incentivazione, valorizzazione ed insegnamento di antichi mestieri;

- effettuare servizi di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi;

- svolgere attività di trasporto merci in conto terzi: autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, escavatoristi e simili;

- svolgere attività preliminari e complementari al trasporto merci conto terzi: rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, giardinaggio e simili;

- svolgere attività di trasporto persone: vetturini, tassisti, autonoleggiatori e simili; trasporto e assistenza scolastica;

- svolgere attività preliminari e complementari al facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, compreso rifacimento e preparazione bancali;
- svolgere attività di pulizie, sia generali che speciali, di abitazioni, uffici ed edifici pubblici o privati, nonché di magazzini e piazzali, locali in genere, compreso rifacimento letti, vetrate mezzi di trasporto di qualunque tipo e genere, compreso autolavaggio, strade fognature e tubazioni, impianti, macchinari e attrezzature. Offrire servizi di netturbini, spazzacamini, e simili, disinfestazione, depiccionamento, lava cassonetti, anche a seguito di gare di appalto con Enti Pubblici o privati;
- svolgere servizi di cucina e refettorio compreso distribuzione pasti nonché lavanderia e stireria, presso case di riposo, plessi scolastici, aziendali, turistici e di ogni altro genere;
- svolgere attività di: posteggio veicoli, nonché custodia e vigilanza; pesatori, misuratori e simili;
- offrire servizi di: custodia e vigilanza di

immobili pubblici e privati, compreso quella di musei, pinacoteche, biblioteche e simili, nonché di mostre ed esposizioni; centralino e portineria;

- offrire servizi di gestione di serre e vivai;
- svolgere attività di trasloco; smontaggio e rimontaggio di impianti civili e industriali, compreso prefabbricati;

Gestire stabilmente o temporaneamente in proprio e per conto terzi:

- aziende agricole di proprietà o in affitto;
- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;
- manutenzione di ville e giardini pubblici e privati e verde attrezzato;
- attività di lavanderia sia con sistemi tradizionali, sia con sistemi automatici o self-service, noleggio biancheria catering; noleggio di biancheria per comunità; noleggio e lavaggio lenzuola e federe; servizi di lavanderia anche industriale e per alberghi, case di riposo, plessi scolastici, strutture aziendali e turistiche, per la ristorazione; sterilizzazione di biancheria; sterilizzazione di indumenti da lavoro;

- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche e superalcoliche;
- gestione di pizzerie, ristoranti, bar, tavole calde, pasti e mense, strutture ricettive ed alberghieri, complessi ed impianti sportivi, palestre, e centri di benessere, impianti di agriturismo, parchi giochi, impianti di divertimento, sale da ricevimento, e per sponsali, ricevitorie di totocalcio, totip e telefoni pubblici.

La Cooperativa può inoltre svolgere attività produttive e commerciali coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale sopra enunciati, attribuendo alle stesse una valenza esclusivamente terapeutica, educativa, formativa o assistenziale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà assumere personale non socio o ve non ve ne sia tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società nonchè stipulare contratti, accordi di collaborazione, di partenariato, convenzioni, incarichi, progetti ed altri accordi in genere con enti pubblici, privati

e con persone fisiche.

La cooperativa potrà, inoltre, ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dagli eventuali regolamenti.

La società, infine potrà:

a) assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonchè compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e nel rispetto e nei limiti della normativa vigente;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, ATI, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa a-

derisce, nonchè a favore di altre cooperative;

d) compiere operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie dirette al perseguimento dello scopo sociale nei limiti consentiti dalla legge.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con altre cooperative interessate allo stesso scambio mutualistico nonchè con imprese terze.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, creditizie, contributive e fiscali disposte e previste da parte della Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e di altri Enti Pubblici a favore delle società che operano nei settori di attività della qui costituita società.

TITOLO III

SOCI, PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE, QUOTE

ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel ter-

mine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano la capacità d'agire e che, in base ai loro requisiti, qualifiche professionali ed effettiva capacità, possano partecipare alle attività dell'impresa sociale, cooperando attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo e, comunque, tutte quelle persone fisiche o giuridiche che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nel settore di attività di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente allo scopo della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali nell'ambito dell'attività svolta.

Inoltre i soci lavoratori, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coor-

dinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie.

Il possesso di una quota implica adesione all'atto costitutivo, allo statuto e all'eventuale regolamento.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Possono, altresì, essere soci le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della attività di tali cooperative.

E' consentita l'ammissione a socio di personale tecnico e amministrativo nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

E' inoltre consentito l'ingresso nella società a soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 8 novembre 1991 n.381. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci, il loro numero non potrà essere superiore al massimo previsto dalla legge ed operano nel rispetto di tutte le normative vigenti.

ARTICOLO 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art.45 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante

socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

Nel caso l'organo amministrativo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante socio, questi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione, tranne che non sia appositamente convocata.

L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda di ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sottoscritta:

- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segreteria, determinata ogni anno dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo;
- un sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, per cia-

scun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 10 bis - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente statuto, devono tuttavia:

- a) completare la loro formazione;
- b) effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera a) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci

speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria di soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, non potrà essere superiore ai limiti di legge. L'organo amministrativo potrà fissare, in un apposito regolamento in funzione della natura, della durata e del rapporto instaurato, anche periodi diversi di appartenenza alla speciale categoria di soci.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce anche i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa nonchè la quota che il socio speciale deve sottoscrivere.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, commi 2 e 3 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla

luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;

d) l'inosservanza delle deliberazioni assunte dall'organo amministrativo e dall'assemblea dei soci;

e) la non osservanza dei regolamenti interni.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 9 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale,

per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 11 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale compreso tra euro 25,00 (venticinque virgola zero) e il massimo consentito dalla legge;
- 2) dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;
- 3) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- 4) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- 5) da liberalità e da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa.

E' fatto divieto alla società di distribuire le

riserve tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 12 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2524 e 2438 e ss. c.c.), in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. L'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

ARTICOLO 13 - QUOTE

Il capitale sociale è ripartito in quote che non possono essere di valore nominale inferiore a 25 (venticinque) euro nè superiore al massimo consentito dalla legge.

Nessun socio può avere una quota superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero).

I predetti limiti non si applicano: nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies c.c. - distribuzione di riserve divisibili ai soci - e 2545-sexies c.c. - distribuzione dei ristorni ai soci e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

ARTICOLO 14 - ACQUISTO DELLE PROPRIE QUOTE

L'organo amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ARTICOLO 15 - PRESTITI SOCIALI E STRUMENTI FI-

NANZIARI

La cooperativa può ottenere prestiti dai propri soci in caso di necessità ed esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.2483 c.c. e dell'art.111-octies delle disposizioni di attuazione. In ogni caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

L'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt.2363 e seguenti c.c., in quanto com-

patibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ARTICOLO 16 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve inoltrare richiesta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego che comunica al socio.

Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 (sessanta) giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'organo amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo articolo 45.

La quota di partecipazione non può essere sottoposta a pegno e a vincolo.

TITOLO IV

RECESSO, ESCLUSIONE, MORTE DEL SOCIO, LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA'

ARTICOLO 17 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 18 - RECESSO

I soci possono recedere dalla cooperativa. Il recesso non può essere parziale.

Il diritto di recesso può essere esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- proroga del termine di durata della cooperativa e se la durata della cooperativa diventa a

tempo indeterminato;

- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società e una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- modifica del criterio di determinazione del valore della quota di partecipazione, in caso di recesso;
- modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

Inoltre il recesso spetta al socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia se:

- la cooperativa revoca la delibera che lo le-

gittima;

- è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltrare domanda all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i presupposti del recesso, emette un provvedimento di diniego che comunica immediatamente al socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto:

- per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

- per i rapporti mutualistici tra socio e società, in assenza di diversa disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 19 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione può essere deliberata dall'assem-

blea con le maggioranze previste dal successivo articolo 27 escluso il socio da escludere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo articolo 45.

L'esclusione ha effetto sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici pendenti tra socio e società, dalla data di comunicazione della delibera di esclusione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 20 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto di ottenere la liquidazione delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 21.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro

6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.10.

In caso di più eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte, che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.10.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo successivo.

ARTICOLO 21 - LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

AL SOCIO

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio

defunto hanno diritto alla liquidazione esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo versato e rivalutato.

La liquidazione della partecipazione deve comprendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e se non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi del terzo comma dell'art. 2545-quinquies c.c..

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio. Per le frazioni di quote assegnate al socio, in base agli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., il pagamento deve essere corrisposto sempre entro lo stesso termine di 180 (centottanta) giorni.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla

data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.19, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

ARTICOLO 22 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE

E DEI SUOI

EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde per il pagamento dei conferimenti non

versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI E CONTROLLI

CAPO I - ASSEMBLEA

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca, l'ammontare del loro compenso e la scelta

del sistema di amministrazione;

c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore, ove necessario per legge, la loro revoca e l'ammontare del loro compenso;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione relativa all'approvazione di eventuali regolamenti interni;

f) la nomina dei liquidatori, la loro revoca ed i criteri di svolgimento della liquidazione, nonchè la revoca dello stato di liquidazione;

g) le decisioni sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;

h) le decisioni sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonchè su tutti gli argomenti che gli amministratori sottopongono alla sua approvazione.

ARTICOLO 24 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI

SOCI

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta

tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci, amministratori e sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, ovvero a mezzo fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio o al recapito risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indica-

to nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Inoltre dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ARTICOLO 25 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci che, alla data della stessa, risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. I soci morosi non possono partecipare alle decisioni.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizio-

ne che:

- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente e dall'organo amministrativo;
- tutti i soci possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- tutti i soci possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In detta ipotesi, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla cooperativa almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Sia nel caso di intervento mediante mezzi di telecomunicazione che nel caso di voto per corrispondenza l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti e-

spressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea, ai sensi dell'art. 2372 c.c. e dell'art. 2539 c.c.. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, ai dipendenti della cooperativa, alle società da questa controllate o che controllano, ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 26 - SVOLGIMENTO DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o di suo impedimento, dalla persona designata con il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non

socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, indicante:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato;
- e) per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Quindi il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto il verbale deve essere redatto da un notaio.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 27 - MAGGIORANZE

Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col sistema della alzata di mano o con altro sistema che assicuri comunque la forma palese al voto.

In prima convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 28 - ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di 500 (cinquecento) soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assem-

blee separate ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

CAPO II - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 29 - AMMINISTRAZIONE

Gli amministratori possono essere sia soci che non soci e sono rieleggibili.

La società può essere amministrata o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, che assumono le loro decisioni con delibera collegiale.

L'organo amministrativo viene nominato dall'assemblea dei soci, che stabilisce altresì la durata della carica al momento della nomina e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio l'interdetto, l'incapacitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, la persona che

esercita attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ARTICOLO 30 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione, se non vi abbia

provveduto l'assemblea, sceglie tra i suoi componenti il Presidente e un vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente, inoltre presiede il consiglio e in sua assenza il vice Presidente, in assenza di entrambi il più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo, nei limiti indicati negli artt. 2544 e 2381 c.c..

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente anche dietro domanda di un amministratore, o dal Collegio sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede, o in altro luogo nel comune in cui ha sede la cooperativa, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espres-

samente comunicati dall'amministratore da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato costituito.

Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

ARTICOLO 31 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge e dallo statuto sociale riservati all'assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo, all'organo amministrativo spetta, pertanto, fra

l'altro, di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- b) redigere i bilanci di esercizio;
- c) compilare eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività;
- e) compiere operazione presso gli istituti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto;
- f) conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci;
- g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione ed il recesso dei soci;
- i) impegnare la cooperativa in arbitrati anche amichevoli e rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali;
- j) curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali obbligatori e sussidiari.

ARTICOLO 32 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Il Presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore unico o l'amministratore delegato, nei limiti della delega, ha la rappresen-

tanza e la firma sociale.

E', pertanto, autorizzato a riscuotere somme, rilasciandone quietanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza od impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione, i suoi compiti sono assunti dal vice Presidente.

La firma del vice Presidente fa piena prova, di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 33 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono ricevere compensi per la loro carica, dietro preventiva deliberazione dell'assemblea dei soci. Agli amministratori, spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute, documentate ai sensi di legge, per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

CAPO III

CONTROLLI

ARTICOLO 34 - ORGANI DI CONTROLLO

La società può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

ARTICOLO 35 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi e due supplenti, soci o non soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la delibera di nomina del Collegio stesso. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni delle società per azioni (artt.2397 e ss.).

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. (Controllo della Gestione) ed inoltre può esercitare anche le funzioni di Controllo Contabile di cui all'art. 2409 bis, 2409 ter e seguenti del c.c.; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c..
I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e

scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

La retribuzione dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ARTICOLO 36 - REVISORE

In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile della società può essere affidato ad un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Il revisore svolge le funzioni di cui

all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies C.C..

ARTICOLO 37 - CONTROLLO SULLE SOCIETA' COOPERATIVE

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

ARTICOLO 38 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare, eventualmente assistiti da un professionista di loro fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO VI

BILANCIO, UTILI E RISTORNI

ARTICOLO 39 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 40 - BILANCIO

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in questi casi, l'organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Gli amministratori e i sindaci, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, devono illustrare, ai sensi dell'art. 2528, comma 5, c.c. le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico.

ARTICOLO 41 - UTILI

Con la deliberazione dei soci che approva il bi-

lancio, il relativo utile netto è così distribuito:

- almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- la percentuale, che attualmente è del 3% (tre per cento), in base all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite;
- il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del capitale sociale nei limiti di legge.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

ARTICOLO 42 - RISTORNI

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, può deliberare la ripartizione dei ristorni a

ciascun socio in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intervenuti con gli stessi. A tal fine, l'impianto contabile deve assicurare la separazione, nel bilancio, dei dati relativi all'attività svolta con i soci da quella svolta con i terzi.

La ripartizione dei ristorni a ciascun socio può anche avvenire mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c..

I criteri di ripartizione dei ristorni, inoltre, sono determinati da apposito regolamento.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE, NORME FINALI

ARTICOLO 43 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società cooperativa si scioglie per le cause di cui ai numeri 1-2-3-5-6 e 7 previste dall'art.2484 c.c., nonchè per la perdita del capitale sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 44 - OBBLIGO DI DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-

pitale versato e i dividendi eventualmente maturati, verrà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti in base ed ai sensi della legge 59/92.

ARTICOLO 45 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, art. 34 e segg..

ARTICOLO 46 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Firmato:

ALESSANDRA MONDA

ALESSIA IANNONE NOTAIO (segue sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro delle Imprese.

Imposta di bollo Esente - Articoli 17 e 22 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

Registrato a Lagonegro il 19 febbraio 2016 al n.347 serie 1T.